

Copia Autentica



Notaio

Riccardo Pellegrino

Repertorio n. 1.601

Raccolta n. 1.210

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"CIAOALDO s.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a LECCE

Il sedici marzo duemiladiciotto, nel mio studio a Copertino in via Torino senza civi-

il 19 marzo 2018

co.

al n. 2881 / 1T

16 marzo 2018

Avanti a me **Avvocato Riccardo Pellegrino**, Notaio in Copertino, iscritto al Ruolo

del Collegio del Distretto Notarile di Lecce,

è presente:

- **ROSSETTO Giuseppe**, cittadino italiano, nato a Milano l'8 dicembre 1959 e ivi residente in corso di Porta Romana n. 116/A, il quale dichiara di possedere il codice fiscale RSS GPP 59T08 F205K.

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

- COSTITUZIONE -

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la **denominazione** di:

"CIAOALDO s.r.l."

La società è costituita sotto la piena osservanza del presente atto e dello **statuto** sociale, contenente le norme relative al funzionamento della società, che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

La società si propone di operare nel campo dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai fini (e nei limiti) previsti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modificazioni e integrazioni ("De-

creto Start-up”); pertanto, in presenza dei requisiti prescritti, la società sarà qualificabile come “start-up innovativa” ai sensi degli artt. 25 e seguenti del suddetto Decreto.

**- OGGETTO SOCIALE -**

La società ha per oggetto l'attività di progettazione, costruzione e sviluppo commerciali di piattaforme informatiche online, basate su *web* e le corrispondenti applicazioni *software mobile* per siti di *e-commerce* e di *sharing*, come meglio specificato all'articolo 2 dello statuto sociale.

**- SEDE SOCIALE -**

La società ha sede in **Lecce**. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il componente mi dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in via Francesco De Mura n. 40.

**- CAPITALE SOCIALE -**

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00** (diecimila) e viene interamente sottoscritto dall'unico socio ROSSETTO Giuseppe, il quale contestualmente e interamente libera il capitale sottoscritto mediante un assegno circolare, non trasferibile, n. 7402729900, emesso il 12 marzo 2018 dalla filiale di Milano, Porta Romana della banca Unicredit S.p.A., all'ordine della costituenda società.

**- DURATA -**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquantanove (31/12/2059).

**- AMMINISTRAZIONE -**

La società è amministrata da un **amministratore unico** munito dei poteri previsti dallo statuto allegato. Assume la carica di amministratore unico fino a revoca o dimissioni il socio ROSSETTO Giuseppe, il quale accetta la carica conferitagli e dichiara che non sussistono a suo carico cause di decadenza o ineleggibilità.

**- ESERCIZI SOCIALI -**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di quest'anno.

**- CLAUSOLE START-UP -**

Ove la società abbia conseguito l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in deroga a quanto previsto dall'allegato statuto, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto possono essere deliberati:

- aumenti di capitale che attribuiscono ai sottoscrittori speciali categorie di quote fornite di diritti diversi, con libera determinazione, nei limiti imposti dalla legge, del contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. 2 e 3, cod.civ., anche mediante la previsione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

- l'emissione, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

2. Le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in Italia o all'estero, anche attraverso strumenti diversi dai portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 50-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

3. Per il periodo di tempo massimo previsto dalla legge (attualmente cinque anni dal-

la data di costituzione risultante dal registro delle imprese) e salva, in ogni caso, l'anticipata perdita del possesso dei requisiti legali qualificatori della società come impresa "start-up innovativa", la società non distribuirà dividendi ai soci.

**- SPESE PER LA COSTITUZIONE -**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di un foglio per quattro pagine; di esso, incluso l'allegato, ho dato lettura al comparente il quale lo approva e, con me Notaio e nei modi di legge, lo sottoscrive alle ore diciotto.

**Firmato: Giuseppe ROSSETTO**

**Riccardo Pellegrino (sigillo)**



## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1** - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"CIAOALDO s.r.l."

**Art. 2** - La società ha per **oggetto** la progettazione, la costruzione e lo sviluppo commerciale di piattaforme informatiche *online*, basate su *web* e le corrispondenti applicazioni *software mobile* per siti di *e-commerce* e di *sharing* che favoriscano l'interazione tra fornitori di servizi e beni di qualunque tipologia e i possibili utilizzatori di tali servizi e beni, offrendo ai propri utenti la possibilità di cedere o acquisire sia prestazioni di servizio di qualsiasi area professionale, che beni materiali. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali, sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito e potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonchè compiere operazioni finanziarie strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

Resta comunque espressamente escluso l'esercizio in via prevalente o nei confronti del pubblico di ulteriori attività tassativamente riservate per legge a soggetti qualificati.

**Art. 3 - Sede sociale e domicilio dei soci** - 1. La società ha **sede** a Lecce e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il **domicilio** dei soci, amministratori e sindaci, per tutti i rapporti con la società e tra di essi, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

3. Tutte le **comunicazioni** tra società, soci, amministratori e sindaci possono essere effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, inviata presso la sede sociale, il domicilio dei soci, amministratori e sindaci di cui al comma precedente, ovvero ad apposito recapito di posta elettronica o telefax risultante dal suddetto registro o, in subordine, appositamente comunicato alla società.

**Art. 4** - La **durata** della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquantanove (31/12/2059).

### CAPITALE SOCIALE

**Art. 5** - 1. Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00** (diecimila) e può essere aumentato anche mediante conferimento diverso dal denaro purchè suscettibile di valutazione economica. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

2. Le partecipazioni sociali sono unitarie ma divisibili e possono essere attribuite al sottoscrittore solo in modo proporzionale al conferimento. Coloro che esercitano il

diritto di sottoscrizione sulle partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

3. I soci possono decidere a maggioranza che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 cod.civ..

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 cod.civ..

5. In mancanza di offerte per l'acquisto della quota del socio moroso, per il caso di cui all'articolo 2466, comma 2, cod.civ., la quota può essere venduta all'incanto.

6. In deroga a quanto previsto dell'art. 2468, co. 1, cod.civ., le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in Italia o all'estero, attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 50-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omissis, motivandone le ragioni nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, cod.civ..

## FINANZIAMENTI DEI SOCI

**Art. 6** - La società può ricevere finanziamenti da parte di soci con obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle loro partecipazioni, purchè nel rispetto della normativa che regola la raccolta del risparmio presso il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

## TITOLI DI DEBITO

**Art. 7 - 1.** La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

3. I titoli di debito non possono essere emessi per importo complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.

4. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

5. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

6. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
- d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

7. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o altro giornale quotidiano a diffusione nazionale ovvero sul sito internet della società, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

8. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

9. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

10. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

11. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto dal rappresentante comune con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

12. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

13. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod.civ..

14. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

15. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

### PARTECIPAZIONI SOCIALI

**Art. 8 - 1.** In caso di trasferimento delle quote o di parte di esse, per atto tra vivi a qualunque titolo, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

2. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota sociale deve darne comunicazione a tutti gli altri soci a norma del presente statuto, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della proposta.

3. In caso di alienazione a titolo gratuito, permuta, transazione, costituzione di rendita, dazione in pagamento, cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", conferimento in società o altro ente o in caso di diversa alienazione contro corrispettivo infungibile, il diritto di prelazione deve essere esercitato al valore patrimoniale della partecipazione risultante da una situazione patrimoniale redatta nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2473 cod.civ. e appositamente approvata.

4. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci questi si dividono la quota offerta in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

5. La rinuncia al diritto di prelazione o il mancato esercizio del relativo diritto entro il termine sopra previsto consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento



deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione o alla scadenza del relativo termine di esercizio.

6. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

7. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti con le modalità e i termini di cui sopra. La durata del diritto di usufrutto è la stessa indicata nella comunicazione di cui sopra. Se trattasi di usufrutto vitalizio la sua durata è commisurata alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella comunicazione quale usufruttuario.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. Quanto sopra stabilito si applica anche ai negozi aventi ad oggetto i diritti di sottoscrizione e di prelazione su aumenti di capitale deliberati.

**Art. 9 - 1.** Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013 e successive integrazioni e modificazioni, nel caso in cui i "Soci di Controllo" - per tale intendendosi il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soci congiuntamente, che dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria - decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali per l'effetto di trasferire il controllo della società a terzi, deve osservarsi la seguente disciplina.

2. I "Soci di Controllo" dovranno procurare che il cessionario della loro partecipazione sociale offra irrevocabilmente e per iscritto di acquistare anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi. L'offerta dovrà riguardare una percentuale della partecipazione degli aventi diritto equivalente, in proporzione, alla percentuale di partecipazione relativa al trasferimento tra i "Soci di Controllo" e il terzo acquirente.

3. Il diritto di co-vendita è attribuito, per tre anni solari dalla conclusione dell'offerta, a tutti i soci diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24 comma 2 Regolamento Consob n. 18592/2013 e successive integrazioni e modificazioni che abbiano acquistato o sottoscritto quote di capitale offerte tramite portale.

4. I "Soci di Controllo", ai fini di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno agli stessi, con le modalità previste dal presente statuto, l'intenzione di cedere la loro partecipazione sociale insieme ad una copia dell'offerta scritta di acquisto irrevocabile delle quote di tutti gli altri soci, formulata dal terzo acquirente.

5. Ogni avente diritto interessato all'esercizio del diritto di co-vendita dovrà far pervenire al socio comunicante e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di co-vendita, con le modalità previste dal presente statuto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. I so-

ci che non eserciteranno il loro diritto di co-vendita nel termine suddetto si intenderanno decaduti dal relativo diritto con riferimento alla cessione oggetto di comunicazione.

6. I "Soci di Controllo" si asterranno in ogni caso dal vendere o comunque trasferire le proprie quote a favore dell'offerente ove quest'ultimo non accetti di acquistare le quote degli altri soci che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di co-vendita nelle proporzioni come sopra calcolate. In caso contrario la vendita al terzo sarà inefficace nei confronti degli altri soci e della società, salvo il caso in cui i "Soci di Controllo" non procedano loro stessi, contestualmente, all'acquisto di tutte le quote messe in vendita dagli altri soci al medesimo prezzo unitario offerto dal terzo acquirente.

7. La vendita della quota dei "Soci di Controllo" insieme alle quote offerte in vendita dagli altri soci che avranno esercitato il diritto di co-vendita, e il pagamento del relativo prezzo, dovranno avere luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo e all'orario fissati dall'acquirente. Ove i soci non diano corso alle formalità necessarie per il trasferimento delle quote a favore dell'acquirente entro il predetto termine, si considereranno decaduti dall'esercizio del diritto di co-vendita con riferimento all'operazione di trasferimento delle partecipazioni sociali agli stessi già comunicata ai sensi del precedente comma 5. In tal caso l'acquirente sarà libero di dare corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8. Laddove il trasferimento di partecipazioni sociali da parte dei "Soci di Controllo" che determini la perdita del controllo sulla società abbia luogo nell'ambito di una serie di cessioni, compiute nell'arco temporale dei precedenti 12 (dodici) mesi a favore del medesimo acquirente o di più acquirenti diversi, l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggetto le quote degli altri soci dovrà essere promossa dagli stessi "Soci di Controllo" al prezzo unitario più alto pagato nel corso delle predette transazioni.

9. La società e i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo. L'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni acquistate in violazione con effetto verso la società.

## RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

**Art. 10 - 1.** Il socio può **recedere** dalla società nei casi previsti dalla legge.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo, con le modalità previste dal presente statuto e con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data pubblicità nel registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

3. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale determinato tenendo conto della si-

tuazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centotanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

### **PATTI PARASOCIALI**

**Art. 11** - Ai sensi dell' art. 24, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 18592/2013, i soci che concludono patti parasociali hanno l'obbligo di darne comunicazione alla società e l'Organo Amministrativo è tenuto a curarne la pubblicazione sul sito internet della società.

### **ASSEMBLEE**

**Art. 12** - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in territorio italiano.

L'avviso di convocazione, recante l'elenco degli argomenti da trattare e l'indicazione del luogo stabilito per la riunione, è inviato ai soci e ai sindaci, se nominati, con le modalità previste dal presente statuto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee totalitarie sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

**Art. 13** - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge.

**Art. 14** - Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

**Art. 15** - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro delle imprese. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti ubicati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli aventi diritto possano recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 16** - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano degli Amministratori non costituenti Consiglio; in mancanza dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### DECISIONI "NON COLLEGIALI"

**Art. 17** - Al di fuori dei casi in cui il ricorso al metodo assembleare è richiesto dalla legge o del presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

**Art. 18** - Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la **maggioranza assoluta del capitale sociale**.

#### AMMINISTRAZIONE

**Art. 19** - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 9 (nove). L'amministrazione può inoltre essere affidata a più persone, da un minimo di due a un massimo di cinque, non costituenti un Consiglio, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 cod.civ. devono essere adottate con metodo collegiale.

La determinazione del tipo di amministrazione e del numero dei componenti l'eventuale Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea che provvede alla nomina e, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo.

**Art. 20** - L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita in sede di nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

**Art. 21** - L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla competenza dei soci e salvo le limitazioni eventualmente stabilite all'atto della nomina.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

**Art. 22** - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico e, nel caso del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega, con firma tra loro disgiunta, salvo che il Consiglio non abbia diversamente deliberato.

**Art. 23** - Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente che eserciterà le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, inclusa la rappresentanza, nomina un segretario anche estraneo al Consiglio e può anche nominare uno o più Consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri;

- se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio;

- il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti;

- il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente nonché ai sindaci effettivi se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi;

- per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

- il Segretario redige il verbale delle deliberazioni del Consiglio e lo sottoscrive insieme al Presidente;

- la riunione del Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti ubicati in più luoghi audio/video collegati purchè nel rispetto delle condizioni stabilite per l'assemblea dei soci.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a meno che uno o più componenti del Consiglio non richiedano l'adozione del metodo collegiale. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le decisioni sono adot-

tate col voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio.

**Art. 24** - Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 cod.civ., in caso di nomina di più Amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun Amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- o congiuntamente a tutti gli Amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- o congiuntamente ad un numero di Amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica, con facoltà di compiere con firma tra loro congiunta qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- o con le diverse modalità indicate all'atto della loro nomina, ai sensi degli articoli 2257 e 2258 cod.civ..

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli Amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun Amministratore.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun Amministratore può opporsi all'operazione che un altro Amministratore voglia compiere; sull'opposizione decidono gli altri Amministratori.

**Art. 25** - All'Amministratore Unico, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e agli altri Amministratori, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di esercizio e riconoscere una indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

Non si applica ai componenti dell'organo amministrativo e ai soci il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod.civ..

## ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 26** - La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, ove non ricorrano le condizioni che ne impongono la nomina in base alle leggi tempo per tempo vigenti.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di

revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

### BILANCIO E UTILI

**Art. 27** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art. 28** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata in tutto o in parte a riserva, salvo diversa decisione dei soci.

### SCIoglimento

**Art. 29** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. 30** - Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché qualsiasi controversia promossa da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci ovvero che abbia per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione delle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente dell'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili del luogo competente in base alla sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo competente in base alla sede della società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale, secondo diritto e nel rispetto della disciplina in tema di arbitrato societario di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche delle presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

### RINVIO

**Art. 31** - Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: Giuseppe ROSSETTO e Riccardo PELLEGRINO.



COPIA DIGITALE CONFORME A DOCUMENTO ANALOGICO

(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter L. 89/1913)

Io sottoscritto Avv. Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con studio ivi in via Torino s.c., iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file, in formato pdf/A, della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 14 novembre 2019 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia formata su supporto informatico esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo ad ogni effetto di legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Copertino, data di apposizione della firma digitale